REGOLAMENTO (CEE) N. 580/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3419/88 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo e da esportare in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3419/88 della Commissione [3] ha fissato in particolare il quantitativo di semi di girasole trasformato per la produzione di olio destinato all'esportazione e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che una parte del quantitativo di olio ottenuto dai semi suddetti non è ancora stata esportata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 475/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 198/90 [4], ha esteso il beneficio dell'aiuto compensativo ai semi di girasole trasformati per la produzione di olio destinato ad alcune industrie alimentari nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo del bilancio preventivo di approvvigionamento;

considerando che è pertanto opportuno adeguare in conformità il regolamento (CEE) n. 3419/88;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, è opportuno prevedere un termine per l'accertamento dell'esportazione o dell'utilizzazione dei semi nell'industria alimentare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3419/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna, trasformato per la produzione di olio destinato all'esportazione o all'utilizzazione nei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90 e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, è fissato a 375 000 t. »

2. È inserito il seguente articolo 2 bis:

« *Articolo 2 bis*

L'accertamento dell'esportazione o della consegna ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 deve aver luogo entro il 31 luglio 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.
[3] GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 33.
[4] GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 1.